



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0013468/I Data: 08/07/2016 09:50
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della III e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale)" Reg. Gen. 315

Ad iniziativa del consigliere Carmela Fiola
Depositata in data 6 luglio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:
III Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **8 LUG 2016**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

4/4/2016
S.S.

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0013303/A Data: 06/07/2016 16:23
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Prot. n°/4 del 06.07.2016

Alla Presidenza del Consiglio

Sede

Si trasmette l'allegata proposta di modifica alla Legge Regionale 9 gennaio 2014, n.1 – "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale".

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Consigliera
Garnela FIOLA



ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 315

06/07/16
S. S. S. S.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Modifica alla Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1.

"NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE"

**Ad iniziativa della Consigliera
Carmela Fiola P.D.**

ATTIVITA' LEG. VA. N. 315
REG. GEN. N. 315



Relazione illustrativa

La Regione Campania, in armonia con i principi di trasparenza del mercato e tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di tutela dei consumatori, fermo restando il rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e statale vigente, detta disposizioni in materia di commercio al fine di:

- a) Valorizzare e sostenere la funzione commerciale, quale attività di servizio per il cittadino, le piccole e medie imprese commerciali per la salvaguardia dei livelli occupazionali, la promozione delle reti di impresa, la salvaguardia dei locali, delle botteghe e dei mercati di interesse storico, delle attività commerciali e artigianali di tradizione e tipicità favorendo, con la collaborazione degli enti locali e delle istituzioni nazionali, ogni forma di legalità e di contrasto all'abusivismo;
- b) Favorire l'integrazione e l'adeguamento degli atti di localizzazione delle strutture distributive con gli strumenti di pianificazione urbanistica e del territorio, al fine di garantire il corretto ed equilibrato insediamento delle attività commerciali e la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree degradate che non comportino ulteriore consumo di suolo;
- c) Semplificare le procedure amministrative, mediante l'unitarietà dei processi decisionali e della modulistica, la certezza dei tempi di durata e la trasparenza delle fasi procedurali;
- d) Tutelare il consumatore attraverso una adeguata informazione sui prezzi e sulle loro modalità di comunicazione, sulla salvaguardia della salute e su ogni possibile forma e stile di consumo responsabile;
- e) Promuovere e sostenere azioni coordinate di natura intersettoriale e in particolare con i settori turistico, agricolo, artigianale e dei servizi in genere;
- f) Promuovere la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
- g) Promuovere la concertazione come metodo di relazione e collaborazione tra gli enti locali, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori;
- h) Favorire mediante accordi volontari, da stipulare in ambito comunale o sovra comunale, tra esercenti e comuni, la pianificazione dei tempi di apertura e chiusura delle attività commerciali al fine di renderli coerenti con quelli delle città. Per le finalità esplicate, si ritiene necessaria la



Consiglio Regionale della Campania

modifica della Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2014, recante la "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale". Modifiche rese necessarie, in quanto riscontrate alcune disposizioni che contrastano con il rispetto dei principi costituzionali e/o della normativa europea e/o statale vigente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si pensi alle norme sulla liberalizzazione e sulla concorrenza che riferiscono a leggi nazionali ormai abrogate, oppure a disposizioni normative che contrastano con fonti di diritto di rango superiore. Nel merito, in virtù della normativa vigente, vi è l'esigenza di sostituire la parola **"autorizzazione"** con la parola SCIA (*Segnalazione Certificazione Inizio Attività*), per tutti gli atti amministrativi non discrezionali.

Si è reso necessario modificare tutte le norme che fanno riferimento al D. Lgs. 114/98, in quanto norma superata dall'approvazione della Legge Regionale 1/2014, emanata in virtù della legge Costituzionale 3/2001. Nello specifico, precisiamo che per il grado di rappresentatività delle Associazioni di Categoria si fa riferimento all'iscrizione al CNEL, organo soppresso dalla c.d. riforma Boschi, (anche se per la definitiva chiusura passeranno ancora diversi mesi, in quanto la riforma approvata dal Parlamento, deve superare il Referendum confermativo del prossimo autunno, non avendo ottenuto il voto favorevole dei 2/3 del Parlamento).

Inoltre, nella legge che ci apprestiamo a modificare, esistono incongruenze con la normativa vigente. Solo per citarne un esempio, ricordo l'interdizione dell'attività di somministrazione di alimenti effettuata con strutture mobili con ruote, per i soli Comuni capoluoghi che abbiano il "lungomare", tale divieto vige solo per la somministrazione di alimenti e non per le bevande. Ancora, è previsto il "requisito professionale" per gli spacci interni, che ricordo essere stato abolito, ancor prima dell'entrata in vigore della legge Regionale 1/2014, dalla norma statale di recepimento delle direttive europee (D. Lgs. 59/10 e s.m.i.).

Infine, la legge prevede molti obblighi ma non prevede le sanzioni per i trasgressori delle stesse. Concludendo, le modifiche presenti nella PDL sono rese necessarie per eliminare vizi e difetti, oggi presenti nella legge regionale, che garantiranno il rispetto di principi inviolabili quali "chiarezza e trasparenza", in favore delle imprese e dei cittadini. Al tempo stesso, si favorisce la nascita di nuove iniziative commerciali, offrendo loro una semplificazione, oltre che una certezza dell'iter amministrativo da seguire. Aumentiamo la sicurezza e il rispetto della tutela della salute del cittadino/consumatore. Favorire una reale "promozione e sviluppo" delle Associazioni di Categoria, che abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale, prevedendo criteri di selezione



Consiglio Regionale della Campania

chiari e trasparenti per la realizzazione di attività progettuali che abbiano come fine lo sviluppo delle attività commerciali. Obbligatorietà del rendiconto, a costi reali, da parte delle Associazioni di Categoria, al fine di contrastare operazioni fraudolente e di ottenere una ottimizzazione delle risorse Regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art 1

Comma 1

Alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 2 (Ambito di applicazione) dopo la parola "esecuzione," sopprimere tutto il capoverso e aggiungere "di cui al Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013 n. 38 pubblicato in G.U. n. 89 del 16 aprile 2013 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo)";

Comma 2

Alla lettera d), del comma 1 dell'articolo 2 (Ambito di applicazione) dopo la parola "associati" aggiungere le parole "(ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, esclusi quelli previsti nell'art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 228/01 come modificato dall'art. 1, comma 1064, della legge n. 296/2006)," e sopprimere le parole "alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti)," e aggiungere le parole "al D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al D.Lgs 29 marzo 2004, n.99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1 comma 2, lettere d), f), g), l) ed e) della legge 7 marzo 2003, n.38, al D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni in legge n. 35/2012, art. 27, al D.l.21 giugno 2013, n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, art. 30-bis";

Comma 3

Alla lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 (Ambito di applicazione) dopo le parole "legge 15 marzo 1997, n. 59); aggiungere le parole "ai D.M.I.: 17/06/87 n. 280, 5/12/88 n. 53 e 29/11/02, al D.M.A. 20/01/99 n.76 e D.P.C.M. 11/09/89;";

Comma 4

Alla lettera f), del comma 1 dell'articolo 2 (Ambito di applicazione) dopo la parola "artigiani" sono sopprimesse le parole "iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato)";

Comma 5

Alla lettera h), del comma 1 dell'articolo 3 (Definizioni) dopo le parole "zone interdette ai clienti" sopprimere le parole "e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita";

Comma 6

Alla lettera n), del comma 1 dell'articolo 3 (Definizioni) dopo le parole "accessibilità comune" aggiungere le parole "o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi,";



Comma 7

Alla lettera q), del comma 1 dell'articolo 3 (Definizioni) dopo le parole "industria e artigianato" sopprimere le parole "ed essere" e aggiungere le parole "in ogni caso all'esercizio dell'attività possono essere abilitati soltanto";

Comma 8

Alla lettera s), del comma 1 dell'articolo 3 (Definizioni) prima delle parole "lo sportello" aggiungere la parola "SUAP";

Comma 9

Alla lettera T), del comma 1 dell'articolo 3 (Definizioni) prima della parola "segnalazione" aggiungere la parola "SCIA Ia";

Comma 10

La lettera v), del comma 1 dell'articolo 3 (Definizioni) è sostituita dalla seguente "v) esercizi di vicinato, gli esercizi aventi superficie di vendita fino a 150 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti";

Comma 11

La lettera z), del comma 1 dell'articolo 3 (Definizioni) è sostituita dalla seguente "z) medie strutture di vendita, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti di 1.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.";

Comma 12

Alla lettera bb), del comma 1 dell'articolo 3 (Definizioni) sostituire la parola "storico" con "abitato";

Comma 13

Alla lettera m), del comma 1, dell'articolo 4 (Classificazione degli esercizi commerciali) il numero "80" è sostituito dal numero "70";

Comma 14

Alla lettera m), del comma 1 dell'articolo 4 (Classificazione degli esercizi commerciali) dopo le parole "10.000 abitanti" eliminare il restante periodo;

Comma 15

Il comma 4, dell'articolo 4 (Classificazione degli esercizi commerciali) è sostituito dal seguente:
"4. Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al quaranta per cento della superficie complessiva di vendita.";



Comma 16

Il comma 1, dell'articolo 5 (Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali) è sostituito dal seguente:

“1. In tutte le strutture commerciali, singole o associate, con superficie di vendita superiori ai limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera v) devono essere presenti ad uso della clientela, almeno un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini ed uno per i soggetti portatori di handicap.”;

Comma 17

Dopo il comma 1, dell'articolo 5 (Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali) è aggiunto il seguente comma “1 bis. Nelle strutture commerciali di media e grande dimensione, oltre a quanto previsto al comma 1 si aggiungono analoga terna di servizi, dislocati in posizione diversa ai precedenti, raggiunti i primi 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, e similmente per ogni ulteriore conseguimento di 2.000 metri quadrati di superficie di vendita almeno un servizio igienico per i soggetti portatori di handicap”;

Comma 18

Dopo il comma 1 bis, dell'articolo 5 (Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali) è aggiunto il seguente:

“1 tris. Negli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono presenti, oltre a quanto previsto dal comma 1, si aggiungono analoga terna di servizi, dislocati in posizione diversa ai precedenti, raggiunti i primi 2.000 metri quadrati di superficie di vendita, e similmente per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita o per frazione di essa superiore a 1000 metri quadrati.”;

Comma 19

Alla lettera b) del comma 3, dell'articolo 5 (Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali) dopo la parola “prodotti” sopprimere le parole “nell' esercizio” e aggiungere le parole “nella struttura commerciale”;

Comma 20

Al comma 7 dell'Art. 6 (Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa) dopo la parola “mesi” sostituire le parole “dall'apertura della successione” con le parole “dalla data del decesso”;

Comma 21

Al comma 2 dell'Art. 7 (Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale) dopo la parola “commercio” aggiungere le parole “al dettaglio”;

Comma 22

Al comma 7 dell'art. 10 (Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo) dopo la parola “commercio” eliminare la parola “maggiormente” e sostituire la parola “nazionale” con la parola “regionale”;



Comma 23

Al comma 8 dell'art. 10 (Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo) dopo la parola "segue" aggiungere le parole "per le parti previste in variante";

Comma 24

Al comma 2 dell'Art. 11 (Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico) sostituire la parola "nazionale" con la parola "regionale";

Comma 25

Al comma 4 dell'Art. 11 (Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico) sostituire la parola "prevede" con la parola "può prevedere";

Comma 26

Al comma 5 dell'Art. 11 (Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico) sostituire la parola "nazionale" con la parola "regionale";

Comma 27

Il comma 1 dell'Art. 12 (Interventi integrati per i centri minori) è sostituito dal seguente:

"1. I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed i Comuni ubicati nelle isole o appartenenti alle Comunità Montane, le frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ubicate in posizione isolata dal centro urbano possono dotarsi di un progetto d'intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale.";

Comma 28

Al comma 3 dell'Art. 12 (Interventi integrati per i centri minori) dopo la parola "convenzione" aggiungere le seguenti parole "La funzione eccezionale dei centri polifunzionali di servizi decade dalla data di certificazione dell'ISTAT del superamento dei 3.000 abitanti, in questo caso quelli esistenti perdono la loro funzione entro un anno.";

Comma 29

Al comma 3, dell'articolo 14 (Promozione delle Associazioni di categoria) dopo le parole "Enti Pubblici" aggiungere le parole "I contributi di cui al presente articolo devono essere puntualmente rendicontati e le spese per il supporto tecnico progettuale e di segreteria non possono eccedere il 10% della spesa totale di ciascuna iniziativa.";

Comma 30

Al comma 2 dell'Art. 15 (Esercizi di vicinato) dopo le parole "lettera v)" sopprimere le parole "articolo 4 comma 1, lettera a)";

Comma 31

All'Art. 18 (Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita) sostituire i punti "3) e 4) della lettera a)" come di seguito:

- 3) almeno i servizi igienici previsti nell'art. 5 Comma 2;
- 4) l'abbattimento delle barriere architettoniche;



Comma 32

All'Art. 18 (Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita) sostituire i punti "3) e 4) della lettera b)" come di seguito:

- 3) almeno i servizi igienici previsti nell'art. 5 comma 2;
- 4) l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Comma 33

All'Art. 18 (Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita) sostituire il punto "4) della lettera c)" come di seguito:

- 4) almeno i servizi igienici previsti nell'art. 5 comma 2;

Comma 34

All'Art. 18 (Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita) sopprimere il "comma 2";

Comma 35

All'Art. 18 (Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita) il "comma 3" è sostituito dal seguente:

"Le grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari esclusivamente negli esercizi dei servizi da garantire obbligatoriamente";

Comma 36

Alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 19 (Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita) sostituire le parole "anche se" con le parole "escluse quelle" e dopo la parola "ricostruzione" sopprimere le parole "non sono";

Comma 37

Alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 20 (Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita) dopo la parola "parcheggi" aggiungere la parola "contigui";

Comma 38

Alla lettera d) del comma 2 dell'Art. 20 (Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita) dopo la parola "autorizza" aggiungere le parole "anche se nei limiti dimensionali per quella categoria";

Comma 39

Alla lettera e) del comma 2 dell'Art. 20 (Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita) sopprimere le parole "salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita";

Comma 40

All'Art. 21 (Procedure per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita) sopprimere il "comma 7";



Consiglio Regionale della Campania

Comma 41

Al comma 13 dell'Art. 21 (Procedure per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita) dopo la parola "ramo" aggiungere le parole "per ciascuna conferenza";

Comma 42

All'Art. 21 (Procedure per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita) sopprimere il "comma 16";

Comma 43

Alla lettera a) del comma 6 dell'Art. 22 (Aree di parcheggio degli esercizi commerciali) sopprimere le parole "in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri";

Comma 44

Alla lettera i) del comma 6 dell'Art. 22 (Aree di parcheggio degli esercizi commerciali) sopprimere le parole "fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche";

Comma 45

Il comma 17 dell'Art. 25 (Vendite straordinarie) è così sostituito:

"17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo massimo di sessanta giorni, a partire dal primo sabato di luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal giorno feriale antecedente il 6 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale.";

Comma 46

Alla lettera f) del comma 2 dell'Art. 27 (Osservatorio regionale sulla rete commerciale) sostituire le parole "nazionale presenti nel CNEL" con le parole "regionale";

Comma 47

Al comma 5 dell'Art. 27 (Osservatorio regionale sulla rete commerciale) sostituire le parole "Ai componenti esterni nonché ai componenti di cui alle lettere i) e l), del comma 2, spetta il rimborso delle spese" con le parole "Non sono previsti gettoni di presenza e rimborsi delle spese per i partecipanti.";

Comma 48

Il comma 6 dell'Art. 27 (Osservatorio regionale sulla rete commerciale) è così sostituito:

"Le spese di cancelleria e tecniche per la gestione dell'Osservatorio sono a carico dell'assessorato";



Comma 49

Il comma 7 dell'Art. 27 (Osservatorio regionale sulla rete commerciale) è così sostituito:

“7. I componenti dell'Osservatorio regionale sulla rete commerciale restano in carica fino alla durata del mandato del Presidente della Giunta regionale e possono essere rinominati. I componenti assenti, senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle sedute dell'Osservatorio, decadono dalla carica, la decadenza, per i dipendenti pubblici, viene segnalata all'Ente designante come nota di demerito. L'Osservatorio regionale, al termine del mandato, continua in prorogatio sino alla nomina del nuovo Osservatorio.”;

Comma 50

Alla lettera h) del comma 2, dell'art. 30 (Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche) sostituire le parole “dell'autorizzazione” con le parole “del posteggio”;

Comma 51

Il titolo dell'articolo 31 (Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche) è così sostituito:
Art. 31 (Abilitazione al commercio su aree pubbliche);

Comma 52

Al comma 2 dell'art 31 (Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche) sostituire le parole “ad autorizzazione amministrativa previa domanda effettuata” con la parola “a SCIA”;

Comma 53

Al comma 3 e 4 dell'art 31 (Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche) sostituire le parole “ad autorizzazione comunale” con la parola “a SCIA”;

Comma 54

Al comma 5 dell'art 31 (Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche) sostituire la parola “autorizzazione” con “abilitazione” e dopo le parole “comma 4” sostituire la parola “consente” con “abilita”.

Comma 55

Al comma 6 dell'art 31 (Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche) sostituire la parola “domanda” con “segnalazione”;

Comma 56

Il comma 7 dell'art.31 (Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche) è così riformulato:

“7. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la somministrazione dei medesimi prodotti. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dalla SCIA.”;

Comma 58

Il comma 12 dell'art.31 (Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche) è abrogato;



Comma 59

Il titolo dell'articolo 32 (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) è così sostituito:

Art. 32 (Abilitazione al commercio su aree pubbliche di tipologia A);

Comma 60

Al comma 1 dell'articolo 32 (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) sostituire la parola "autorizzazioni" con la parola "abilitazioni";

Comma 61

Al comma 2 dell'art. 32 (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) sostituire le parole "Per il rilascio di autorizzazioni" con le parole "l'abilitazione al commercio" e dopo la parola "che" sostituire la parola "abilitano con la parola "consente";

Comma 62

Al comma 3 dell'art. 32 (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) dopo la parola "di" aggiungere le parole "partecipazione al" e dopo la parola "bando" eliminare il restante periodo;

Comma 63

Al comma 4 lettera d) dell'art. 32 (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) sostituire la parola "autorizzazioni" con la parola "imprese" e dopo la parola "data" sostituire il periodo "entrata in vigore della presente legge" con "di concessione del posteggio";

Comma 64

Al comma 5 dell'art. 32 (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) dopo la parola "relativa" sostituire la parola "autorizzazione" con "concessione";

Comma 65

Al comma 6 dell'art. 32 (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) dopo la parola "ufficio" eliminare le parole "le autorizzazioni e";

Comma 66

L'articolo 33 (Abilitazione al commercio su aree pubbliche di tipologia B) è così sostituito:

- 1) La SCIA per il commercio su aree pubbliche informa itinerante di tipologia B viene inviata al Comune in cui si intende avviare l'attività.
- 2) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
- 3) per le nuove imprese, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla data di inoltro della SCIA.;



Consiglio Regionale della Campania

Comma 67

Al comma 1 dell'Art. 34 (Modifica del settore merceologico) le parole "di autorizzazione per il" sono sostituite dalle parole "dell'abilitazione al";

Comma 68

L'Art. 36 (Tasse regionali e comunali) sostituire: "Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche non sono soggetti a tassazione" con "L'abilitazione al commercio su aree pubbliche non è soggetta a tassazione";

Comma 69

Al comma 5 dell'Art. 37 (Modalità di esercizio dell'attività) sostituire le parole "l'autorizzazione amministrativa" con le parole "il titolo abilitativo";

Comma 70

All'Art. 37 (Modalità di esercizio dell'attività) aggiungere il comma 7 bis:

"E' vietato, per i concessionari di posteggio, concedere in affitto il ramo di azienda.";

Comma 71

Il comma 8 dell'Art. 37 (Modalità di esercizio dell'attività) cancellare "Gli orari di esercizio dell'attività per ciascun mercato sono definiti dal Comune nell'ambito del proprio regolamento, previsto all'articolo 30" e sostituirlo con "Il Comune nell'ambito del proprio regolamento può definire gli orari di accesso e di uscita dalle aree mercatali specificando i motivi della limitazione oraria";

Comma 72

All'Art. 38 (Autorizzazioni stagionali), nel titolo, sostituire la parola "Autorizzazioni" con la parola "Abilitazioni" e al "comma 1" sostituire la parola "autorizzazioni" con la parola "concessioni";

Comma 73

Al comma 1 dell'Art. 39 (Adempimenti per l'inizio dell'attività) sostituire la parola "autorizzazione" con la parola "abilitazione" e dopo le parole "dati necessari sull'autorizzazione" aggiungere le parole "nella scheda dell'interessato";

Comma 74

Alla lettera g) del comma 1, dell'Art. 40 (Definizione dei mercati) sopprimere le parole "cose vecchie";

Comma 75

Al comma 5, dell'Art. 40 (Definizione dei mercati) sostituire la parola "esclusivamente" con le parole "prevalentemente";



Consiglio Regionale della Campania

Comma 76

All'art. 40 (Definizione dei mercati) aggiungere un "comma 7" che preveda:

“Attestato di esercizio: Per svolgere il commercio su aree pubbliche su posteggio assegnato occorre munirsi dell'Attestazione di Esercizio che annualmente verifica se il titolare di Autorizzazione ha assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali e certifica la stipula della convenzione per l'anno in corso. La richiesta dell'Attestato di Esercizio, effettuata come dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal DPR 445/2000, deve contenere: Cognome, nome, domicilio, numero di codice fiscale, partita IVA del titolare del posteggio, titolo abilitante al commercio su aree pubbliche su posteggio e data, numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio; dati identificativi del posteggio (settore, fila, numero, mq assegnati, fronte, posizione) alla richiesta deve essere allegato il certificato di regolarità contributiva o per chi ha dipendenti il DURC. La verifica annuale va richiesta, per ciascun posteggio al mercato, tramite l'Ufficio Protocollo del Comune o l'Organizzazione Sindacale di categoria operante sul territorio, allo SUAP entro il 31 Dicembre di ogni anno. La mancata presentazione della richiesta equivale alla rinuncia del posteggio già in concessione o di nuova assegnazione. L'Attestazione di Esercizio non sostituisce il titolo abolitativo che deve essere esibito, in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. In caso di eventi modificativi dell'attività, entro 30 gg., gli operatori devono far aggiornare l'Attestazione di Esercizio per poter continuare ad operare. Trascorsi 30 gg. dal termine previsto (31 dicembre) per la richiesta di verifica annuale lo SUAP provvederà, in caso di mancata richiesta, alla revoca della concessione del posteggio.”;

Comma 77

Nel titolo dell'articolo 41, (Istituzione di un mercato), dopo la parola “mercato” aggiungere le parole “fiera e sagra”;

Comma 78

Dopo il comma 5 dell'articolo 41, (Istituzione di un mercato), aggiungere i seguenti commi:

6. Tutte le procedure per l'istituzione dei mercati previsti ai commi 1, 2e 3 del presente articolo debbono essere seguite anche per l'istituzione delle fiere e delle sacre.
7. Le aree su cui si svolgono fiere o sagre devono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri e le aree di parcheggio funzionali ad altre forme della distribuzione commerciale.

Comma 79

Al comma 2 dell'Art. 44 (Caratteristiche funzionali dei mercati) sostituire le parole “metri 2.50” con le parole “metri 3,50, con altezza libera di 4 metri, un raggio di svolta non inferiore a 13 metri”;

Comma 80

Nel titolo dell'articolo 45, (Mercati domenicali e festivi), dopo la parola “domenicali” cancellare le parole “e festivi” e allo stesso modo al comma 1 (contrasto con le norme europee e statali sulla concorrenza);

Comma 81

Al comma 2 dell'Art. 46 (Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi) sostituire le parole “autorizzatorio per” con la parola “abilitante”;



Comma 82

All'Art. 46 (Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

5. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Responsabile del SUAP comunale in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione, che dovrà provvedere in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze. Nelle fiere specializzate i Comuni, nel relativo provvedimento d'istituzione, possono riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
6. In occasione di fiere o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere concessioni temporanee anche a soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Comma 83

Al comma 8 dell'Art. 46 (Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi) dopo le parole "più di due concessioni" aggiungere le parole "da gestire in proprio";

Comma 84

Al comma 10 dell'Art. 46 (Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi) eliminare le parole: "e presenti nel CNEL";

Comma 85

L'Art. 47 (Subingresso nella gestione e nella proprietà) è così riformulato:

1. La concessione di posteggio è personale. Il trasferimento della concessione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La reintestazione di una concessione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 e presentata allo SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'intera azienda.
3. La concessione di cui al comma 1, è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile; in ogni caso il soggetto reintestataro della concessione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo 7.
4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto la reintestazione al Comune con apposita istanza.
5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatto salva la richiesta motivata di proroga.



Consiglio Regionale della Campania

6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2.
7. Il subingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:
 - a) sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a);
 - b) di residenza del subentrante per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b).
8. Il subentrante nell'attività acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate del precedente titolare.
9. Le presenze di cui al comma 8 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre abilitazioni all'esercizio di attività di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre concessioni disponibili dell'operatore.

Comma 86

All'art. 48 (Anagrafe delle imprese), le lettere a) e b) del comma 1, sono così riformulate:

- a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale del titolare dell'azienda;
- b) numero di partita IVA;

Comma 87

L'articolo 49 (Canoni per la concessione del posteggio) è soppresso;

Comma 88

Al comma 2 dell'Art. 50 (Spacci interni) dopo la parola "requisiti" aggiungere la parola "moralì";

Comma 89

Agli articoli 51 (Apparecchi automatici), 52 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) e 53 (Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore), in tutti i casi, la parola "ricevimento" è sostituita dalla parola "invio";

Comma 90

Al comma 2 dell'Art. 56 (Commercio all'ingrosso) dopo la parola "requisiti" aggiungere la parola "moralì";

Comma 91

All'Art. 57 (Sanzioni), dopo il "comma 2" inserire il seguente comma:

2-bis Effettuazione della vendita senza aver presentato la Scia: in uno spaccio interno a favore dei dipendenti (art.50/1); attraverso apparecchi automatici (art.50/1); per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art.52/1); all'asta per mezzo della televisione o altri sistemi di comunicazione (art.52/5) al dettaglio presso il domicilio del consumatore (art.53/1); il Comune dispone la cessazione dell'attività nonché l'applicazione della sanzione da € 2.500,00 a € 15.000,00;



Comma 92

All'Art. 57 (Sanzioni), dopo il "comma 2 bis" inserire il seguente comma:

2-ter. L'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio esercitata in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica, sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, di cui all'art. 6, comma 2, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

Comma 93

All'Art. 57 (Sanzioni), dopo il "comma 3" inserire il seguente comma:

3-bis. Titolare di uno spaccio interno apre un accesso direttamente dalla pubblica strada o effettua la vendita a persone che non hanno titolo ad accedervi (art.50/1) il Comune dispone la cessazione dell'attività nonché l'applicazione della sanzione da € 2.500,00 a € 15.000,00.

Comma 94

All'Art. 57 (Sanzioni), dopo il "comma 4" inserire il seguente comma:

4-bis. L'inosservanza della disciplina sulla indicazione del prezzo di vendita al pubblico di cui all'art. 6, comma 5, è punita con la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00

Comma 95

All'Art. 57 (Sanzioni), dopo il "comma 4bis" inserire il seguente comma:

4-ter. Titolare di vendita al dettaglio di prodotti per corrispondenza, invia prodotti al consumatore senza una richiesta; titolare di un emittente televisiva che consente la vendita senza accertarsi se il titolare dell'attività fosse in possesso dei requisiti (art.52/4) o non indica durante la trasmissione il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, numero di iscrizione al registro imprese e numero della partita IVA, è punito con la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00;

Comma 96

All'Art. 57 (Sanzioni), dopo il "comma 4ter" inserire il seguente comma:

4-quater. Titolare di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore che si avvale di incaricati senza comunicarne l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza oppure non in possesso del prescritto requisito (art.53/3) o non rilascia il tesserino di riconoscimento o non viene esposto (art.53/4) è punito con la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00;

Comma 97

All'Art. 57 (Sanzioni), dopo il "comma 5" inserire il seguente comma:

5-bis. L'omessa presentazione al Suap della Scia per la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato, alle medie strutture, alle grandi strutture, agli esercizi per merci ingombranti ed esercizi operanti nei mercati in aree private, di cui all'art. 6, comma 6, è punita con una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00;

Comma 98

All'Art. 57 (Sanzioni), dopo il "comma 5bis" inserire il seguente comma:

5-ter l'omessa presentazione del DURC per le attività di commercio su aree pubbliche o private è punita con una sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00;



Comma 99

All'Art. 57 (Sanzioni), il "comma 6" è così sostituito:

"La mancata esposizione al pubblico dell'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio è punita con la sanzione pecuniaria da € 100,00 al € 1.000,00.";

Comma 100

Al comma 7 Art. 57 (Sanzioni), dopo le parole "strutture medie" inserire le parole "per i mercati su aree private e per gli esercizi di vicinato";

Comma 101

Comma 8 Art. 57 (Sanzioni), sostituire la parola "venti" con "trenta";

Comma 102

Comma 10 Art. 57 (Sanzioni), sostituire le parole "di un esercizio" con le parole "dell'attività";

Comma 103

Comma 10 Art. 57 (Sanzioni), sostituire la "lettera a)" come di seguito indicato:

"a) sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno";

Comma 104

Alla lettera a) del comma 10, dell'articolo 57 (Sanzioni): sostituire la parola "rilascio" con le parole "comunicazione o concessione del posteggio";

Comma 105

Alla lettera b) del comma 10, dell'articolo 57 (Sanzioni): eliminare le parole "o servizio militare";

Comma 106

Dopo la lettera c) del comma 10, dell'articolo 57 (Sanzioni): aggiungere la lettera "e" come di seguito riportata:

"e) mancata presentazione del DURC, previo diffida di trenta giorni";

Comma 107

Al comma 13, dell'articolo 57 (Sanzioni): dopo le parole "all'art.3" aggiungere le parole "comma 1, lett. O)".



Consiglio Regionale della Campania

Relazione finanziaria

La presente proposta di modifica della legge non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale